

11/10/2021_ Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021

Si rende noto che dal **25 ottobre fino al 26 novembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

La domanda deve essere presentata dal **25 ottobre fino al 26 novembre 2021** esclusivamente utilizzando il modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino (che sarà messo a disposizione a partire dal 25 ottobre 2021 e potrà essere scaricato dal sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa).

La domanda di partecipazione potrà essere presentata **esclusivamente con le seguenti modalità:**

- on-line sul portale dei servizi **TorinoFacile**, se in possesso dell'identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale);
- via PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it: in questo caso dovrà essere allegato:
 - pdf oppure foto nitida del modello di domanda compilato in ogni sua parte;
 - pdf o foto nitida del documento di identità;
- per posta con Raccomandata AR, entro il giorno 26 novembre 2021, allegando copia del documento di identità, esclusivamente all'indirizzo: Città di Torino - Area E.R.P.- Ufficio Servizi per la Locazione – Via Orvieto 1/20/A – 10149 Torino (per il rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro postale).

Per l'assistenza alla compilazione del modulo di domanda sarà possibile telefonare al n. 01101124300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Qui di seguito si anticipano i requisiti per la partecipazione che saranno riportati nel testo del Bando di prossima pubblicazione.

REQUISITI FONDO 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (**25 ottobre 2021**):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza nel comune di Torino;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14%;
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24%. Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale);
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Contrariamente all'edizione precedente, possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, *“a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto”*.

Documenti scaricabili:

- Testo del Bando denominato *“Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021”*